

Comune di Valle Mosso (Biella)

**Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/11/2010 "Modifica regolamento edilizio (art. 3 della L.R. 8/7/1999, n. 19)".**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

*D e l i b e r a*

1. Di apportare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.R. 8/7/1999, n. 19, le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio Comunale, approvato come innanzi:

A) Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento è sostituito con il seguente:

“2. Gli atti dei procedimenti sono redatti in conformità alle norme di legge vigenti, alle norme del presente regolamento e agli strumenti urbanistici vigenti e sono allegati al presente regolamento. Le modifiche dei suddetti modelli, per adeguamenti a sopravvenute disposizioni di legge e/o normative verranno approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio senza che ciò costituisca variante al regolamento.”.

B) Al comma 2 dell'art. 13 del regolamento le parole “ parapetti chiusi o semiaperti realizzati con qualsiasi tipo di materiale, ..”, sono sostituite dalle parole “parapetti chiusi o semiaperti e pergolati, realizzati con qualsiasi tipo di materiale ..”.

C) Al comma 2 dell'art. 17 del regolamento l'espressione: “Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.” sono sostituite dalle parole “Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione, e le opere eseguite su edifici esistenti dirette al superamento delle barriere architettoniche, nonché il 'cappotto' nel limite dimensionale consentito dalle vigenti norme sul risparmio energetico.”

D) Il comma 2 lettera c) dell'art. 18 del regolamento l'espressione “ai volumi e vani tecnici (anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei (macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici), ai vani scala, (1) ai vani degli ascensori;” è sostituita dall'espressione “ai volumi e vani tecnici (anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei (macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici), ai vani scala, (1) ai vani degli ascensori ed i volumi ottenuti per interventi tipo “cappotto” nel limite dimensionale consentite dalle vigenti norme sul risparmio energetico;”

E) Il comma 2 dell'art. 28 del regolamento è sostituito con il seguente:

“ 2. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni interessati da elettrodotti o da impianti emittenti onde elettromagnetiche in misura superiore a quanto stabilito dalla vigente normativa relativamente alle tipologie delle destinazioni d'uso degli edifici.”

F) All'art. 35, dopo il comma 1 è aggiunto il comma:

“1.a. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Responsabile del Servizio sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste delle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.

G) All'art. 36, comma 4, le parole “Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali” sono sostituite con le parole:

4. E' consentito quindi il mantenimento delle altezze interne esistenti anche se inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali;

H) Al comma 4, lettera a), punto 2), dell'art. 36 le parole "disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti," sono sostituite dalle parole "disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti, compresi nei N.A.F.";

I) Al comma 5 dell'art. 36 le parole " 5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità" sono sostituite dalle parole "5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di agibilità..";

L) Al comma 1 dell'art. 37 le parole "Le antenne dovranno essere collocate sui tetti." Sono sostituite dalle parole "Le antenne dovranno essere collocate sui tetti, sulla falda di copertura, senza sporgenza dal perimetro del tetto sul lato opposto alla pubblica via, in posizione tale da minimizzare l'impatto visivo, salvo dimostrata impossibilità . Sono da escludere installazioni in facciata.";

M) Al comma 2 dell'art. 38 l'espressione: "Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda,..", cono sostituite dalle parole "Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda da collocarsi sia sugli edifici che su manufatti vari o propri sostegni,";

N) Al comma 8 dell'art. 38 le parole " L'Autorità Pubblica.." è sostituita dalle parole: "L'Amministrazione Pubblica,.."

O) Il comma 1 dell'art. 39 è sostituito con il seguente:

1. "Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, da non convogliarsi in pubblica fognatura."

P) All'Art. 40, dopo il comma 8 è aggiunto il comma "9. E' considerata area a cortile anche quella occupata da costruzioni parzialmente interrato con soprastante terreno sistemato a verde o pavimentate in modo da consentire la praticabilità almeno pedonale delle superfici, emergenti dal suolo per non più di 0,50 mt. misurati dal piano del suolo prima dell'intervento," e il comma " 10. La superficie occupata da cavedi è considerata a tutti gli effetti superficie coperta.";

Q) Al comma 2 dell'art. 42 le parole " L'Autorità Comunale,.." sono sostituite dalle parole " Il Responsabile del Servizio".

R) All'Art. 43 dopo il comma 1 è aggiunto il comma

"1a . Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3.00 mt, è richiesto il rispetto delle vigenti norme in materia di distanze dalle pareti finestrate.";

S) Al comma 4, 5, 6 dell'art. 43 le parole " L'Autorità Comunale" sono sostituite dalle parole "Il Responsabile del Servizio" ;

T) Il comma 3 dell'art. 45 è sostituito con il seguente:

"3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere, sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire gli standard di sicurezza, purché coerenti per tipo di materiale e composizione del manufatto alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e al suo contesto ambientale; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati."

U) All'art. 46, dopo il comma 3 sono aggiunti i commi:

"3.a I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 mt., dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8% ove possibile.

3.b Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.”

V) All'Art. 47, dopo il comma 1 è aggiunto il comma:

“1.a. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico;”

W) Il Comma 1 dell'art. 48 è sostituito come segue:

“1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.”

X) All'art. 49, dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

“4. Per le aree porticate o a “pilotis” aperte al pubblico passaggio, Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. I lavori di manutenzione di portici e percorsi coperti aperti al pubblico passaggio per quanto attiene pavimentazioni, pareti, pilastri, volte, sono a carico della proprietà dell'immobile.”

Y) All'art. 51 la parola “Rampe” è sostituita dalle parole “ Rampe carrabili e pedonali”;

Z) Al comma 3 dell'art. 51 l'espressione “Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m” è sostituita da: “Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m. Tale percorso può non essere previsto quando esista un percorso di scale o di ascensori alternativi posti in adiacenza o in caso di comprovata impossibilità del recupero di organismi edilizi esistenti.”

A1) Al comma 1 dell'art. 52 l'espressione “I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli..” è sostituita da “I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto, in parte alla pubblica vista..”

B1) Al comma 4 dell'art. 52 l'espressione “Nel territorio agricolo le recinzioni dovranno essere in paletti di ferro o di legno e filo teso o rete metallica, oppure a recinto con elementi in legno o metallici, per un'altezza massima di ml. 1,80” è sostituita da “Nel territorio agricolo le recinzioni dovranno essere in paletti di ferro o di legno e filo teso o rete metallica, oppure a recinto con elementi in legno o metallici, per un'altezza massima di ml. 1,80; Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione dei recinzioni, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.”

C1) Al comma 2 dell'art. 53 l'espressione “I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza dal piano del marciapiede” è sostituita da “I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza dal piano del marciapiede e stradale di mt. 2.70..”;

D1) Al comma 3 dell'art. 53 l'espressione “In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.” è sostituita da “In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. Negli edifici esistenti non è mai ammessa la sostituzione o l'inserimento di singoli serramenti diversi per tipologia o forma o colore da quelli rimanenti.”.

E1) Al comma 3 dell'art. 59 l'espressione “le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate..” è sostituita da “le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra

indicate, nonché da quelle vigenti, statali e/o comunitarie, in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro.”;

F1) Al comma 1 dell’art. 60 l’espressione “l’istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori,” è sostituita da “l’istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori, del soggetto attuatore nonché del giorno in cui si intendono iniziare i lavori.”;

G1) All’art. 60 dopo il comma 4 è aggiunto il comma

“5. Con separate istanze devono essere richieste, al Comune o all’Ente Gestore e per conoscenza al Comune, le autorizzazioni per gli allacciamenti alla fognatura comunale, alla rete dell’acquedotto ed alle altre reti di servizi nonché delle conseguenti, se necessarie, rotture del suolo pubblico.”

H1) Al comma 1 lettera b dell’art. 61 l’espressione “degli estremi del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività e del nome del titolare della stessa” è sostituita da “degli estremi del permesso di costruire o altro titolo abilitativo e del nome del titolare della stessa;”

I1) Al comma 4 dell’art. 62 l’espressione “In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l’incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d’acqua.” è sostituita da “In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l’incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d’acqua. Tutto il materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori deve essere contenuto all’interno dell’area recintata per il cantiere.”

2. Di dichiarare che il Regolamento Edilizio, con le modifiche apportate con il presente atto, è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte, approvato con D. C. R. 29/7/1999, n. 548-9691 e modificato con D. C. R. 8 luglio 2009 n. 267-31038.

3. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 18/7/1999, n. 19.

4. Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8/7/1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.